

***Istruzioni relative al versamento del contributo dovuto all'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2014***

I SOGGETTI OBBLIGATI

1. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale

Sono i soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra cui anche i soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.).

In ogni caso, la comunicazione annuale al R.O.C. è un adempimento distinto da quelli connessi al sistema di finanziamento dell'Autorità, indicati nella delibera n. 547/13/CONS, del 30 settembre 2013. In tal senso si precisa, pertanto, che le società non obbligate ad iscriversi al ROC, o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono in ogni caso tenute ad inviare la dichiarazione annuale.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo

Sono tutti i soggetti di cui sopra il cui imponibile sia superiore a € 500.000,00.

3. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo gli operatori il cui imponibile sia pari o inferiore a € 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali, le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2013.

4. Il soggetto obbligato alla dichiarazione ed al versamento del contributo in caso di fusione o cessione societaria

Nel caso di fusione e cessione, le obbligazioni relative alla dichiarazione ed al versamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti ed obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione.

IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

5. La base di calcolo del contributo 2014

La base di calcolo del contributo 2014 è costituita dalla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera n. 547/13/CONS.

Per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo va calcolato sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l'aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS, la base di calcolo è costituita dalla voce corrispondente alla voce *"ricavi delle vendite e delle prestazioni"* del conto economico.

6. I ricavi inclusi nella base di calcolo del contributo 2014

Come sopra evidenziato, la base di calcolo del contributo 2014 è costituita dalla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera n. 547/13/CONS. Rientrano, pertanto in tale base di calcolo anche le seguenti categorie di ricavi:

a) I ricavi da vendita degli apparati e dei terminali per i servizi di comunicazioni elettroniche.

Gli apparati e terminali connessi all'offerta di servizi di comunicazioni elettroniche (es.: terminali di rete fissa, cellulari, *smartphone*, *set-top box*, ecc.) rientrano nelle

competenze dell'Autorità, che ne regola gli aspetti legati alla trasparenza delle offerte ed alla standardizzazione.

b) I ricavi da servizi di *pay per view* e *pay tv*, ivi compresi i canoni di abbonamento

Tali ricavi afferiscono, infatti, ad attività che rientrano nelle competenze attribuite all'Autorità.

c) I ricavi riversati ad operatori terzi

Coerentemente con la nuova impostazione adottata con la delibera n. 547/13/CONS, devono essere incluse nella base di calcolo tutte le voci di ricavo comunque connesse all'offerta del servizio da parte del dichiarante.

Ad esempio, dai ricavi derivanti dall'attività di fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche non si possono escludere i ricavi riversati ad operatori terzi per servizi di raccolta, transito e terminazione su reti fisse e mobili, di SMS e MMS su reti fisse e mobili e di roaming internazionale; nell'ambito delle piattaforme televisive a pagamento, non si possono escludere i ricavi riconosciuti ad operatori terzi per i canali dagli stessi realizzati e inclusi nell'offerta a pagamento del soggetto dichiarante. Ad ulteriore esempio, non possono essere esclusi gli importi riversati dai fornitori di contenuti/SMAV agli operatori di rete per l'uso della capacità trasmissiva.

7. Esclusione dalla base di calcolo del contributo di eventuali ricavi relativi ad attività che non rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità

Il modello telematico è appositamente predisposto per indicare, in aggiunta ai ricavi complessivi di cui alla voce A1 del conto economico dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera 547/13/CONS, anche i dati disaggregati relativi ai ricavi derivanti da attività rientranti nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ricavi imponibili) e agli eventuali ricavi derivanti da altre attività (ricavi esclusi).

Per indicare i ricavi esclusi, in quanto ottenuti in attività economiche ritenute dal soggetto non ricadenti nelle competenze attribuite all'Autorità dalla vigente normativa, è possibile selezionare le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse cliccando sul tasto recante il simbolo "+" ("più").

L'operazione non è invece consentita qualora si voglia far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità.

In particolare, non sono selezionabili i seguenti codici di attività:

- 43.21.01 – *Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)*¹;
- 43.21.02 – *Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)*¹;
- 46.52.01 – *Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici*¹,
- 46.52.09 – *Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici*¹,
- 47.42 – *Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati*¹;
- 47.43 – *Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati*¹;
- 58.13 – *Edizione di quotidiani*;
- 58.14 – *Edizione di riviste e periodici*;
- 60 – *Attività di programmazione e trasmissione (inclusi i sottocodici)*;
- 61 – *Telecomunicazioni (inclusi i sottocodici)*;
- 63.91 – *Attività delle Agenzie di stampa*;
- 73.12 – *Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari*.

La somma dei ricavi imponibili, indicati nella apposita sezione del modello telematico, e dei ricavi esclusi, indicati nella sezione immediatamente successiva, dovrà corrispondere ai ricavi complessivi di cui alla voce A1 del conto economico. Per verificare che tale condizione sia rispettata il modello presenta un apposito tasto "Verifica". I modelli che non superano la verifica non potranno essere inviati e non saranno validi ai fini dell'adempimento del pagamento di cui alla delibera n. 547/13/CONS.

8. Giustificazione degli eventuali ricavi esclusi

Per giustificare l'esclusione di eventuali ricavi relativi ad attività che non rientrano nei settori di competenza dell'Autorità è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto, per le concessionarie di pubblicità il piano dei costi).

¹ Con riferimento alle attività per cui si rende necessario un titolo abilitativo ai sensi del "Codice delle comunicazioni elettroniche", del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" o delle delibere dell'Autorità.

In aggiunta a tali documenti contabili occorre inoltre presentare una relazione che illustri in modo sintetico, chiaro e puntuale le ragioni per cui le suddette voci risultano escluse dal calcolo del contributo.

Qualora il bilancio d'esercizio non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, occorre allegarlo al modello telematico.

Per allegare documenti, a piè pagina del modello, nella sezione "Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate", occorre cliccare sul simbolo "+" ("più") e, successivamente, cliccando sul simbolo "..." (puntini sospensivi) si può allegare il documento contabile.

9. Calcolo del contributo per le società attive nei settori della produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici

Le società esercenti l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici calcolano il contributo applicando l'aliquota sui ricavi conseguiti dalla vendita dei programmi e delle opere nei mercati della radiodiffusione sonora e televisiva su ogni mezzo di comunicazione. Attraverso apposita giustificazione (vedi punto n. 8), sono esclusi dalla contribuzione i ricavi eventualmente conseguiti dalla vendita e distribuzione dei programmi e delle opere sui circuiti cinematografici.

10. Calcolo del contributo per le società concessionarie di pubblicità

Le società concessionarie di pubblicità calcolano il contributo applicando l'aliquota sul complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso e la remunerazione dell'attività svolta, ovvero, in altri termini, per i ricavi spettanti dalla gestione caratteristica al netto della quota di competenza del titolare del mezzo.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

11. Il modello telematico

Il modello telematico è reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=110>. Per aprire il modello telematico può essere necessario aggiornare il programma Adobe Reader alla versione 9.0 o superiore.

Il modello deve essere compilato elettronicamente ed inviato nel formato originale. Non può dunque essere né salvato in “formato immagine” né acquisito via scanner.

L'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) a cui inviare il modello telematico è il seguente:

contributo@cert.agcom.it

Il modello, nel campo “Delegato”, richiede di indicare il nominativo di una persona fisica. Pertanto non va indicata la ragione sociale, ma il codice fiscale del compilatore.

12. Attestazione dell'identità del dichiarante

Il modello inviato per Posta elettronica certificata (PEC) è valido ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 85 (*Codice dell'amministrazione digitale*) se sono rispettate le condizioni stabilite dal comma 1, *lett. c-bis*, dello stesso articolo. Pertanto, l'identità del dichiarante si considera acquisita qualora le credenziali della PEC siano state rilasciate previa identificazione del titolare (anche in via telematica, secondo le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del *Codice*) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Se la società non possiede ancora una PEC, per l'invio della dichiarazione è possibile utilizzare la PEC del commercialista se lo stesso è delegato dal legale rappresentante della società. Tale PEC verrà utilizzata dall'Autorità per eventuali comunicazioni, salvo l'indicazione di diversa PEC da parte della società.

IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

13. Modalità di versamento del contributo

Il versamento del contributo deve essere eseguito tramite bonifico sul c/c bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas, codice IBAN IT65J0100503382000000200015.

Nella causale del bonifico occorre indicare il seguente codice:

AGCOM<CODICE FISCALE DICHIARANTE>-2014-<data>

Tale codice è generato all'esito della completa e corretta compilazione del modello telematico.

Effettuato il bonifico, il modello telematico deve essere completato con l'indicazione del CRO del versamento ed inviato via PEC all'indirizzo contributo@cert.agcom.it.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

14. I termini per l'adempimento degli obblighi contributivi

Il 30 aprile è il termine stabilito dalla delibera 547/13/CONS sia per l'invio della dichiarazione annuale che per il versamento del contributo.

15. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La dichiarazione annuale resa nelle forme previste, inoltre, ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed è considerata come fatta a pubblico ufficiale; pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del d.P.R. citato, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. stesso, ovvero esibisce un atto contenente dati non più rispondenti a verità, **è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**

16. Conseguenze dell'omesso o ritardato versamento

In caso di ritardato o omesso versamento sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo (30 aprile) e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o ritardato versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto) l'Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l'adempimento. In caso di inottemperanza, l'Autorità irroga la sanzione di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
